



Statuti

Swiss Paramedic Association

I. Nome e sede legale

Art. 1

Swiss Paramedic Association
(di seguito Swiss Paramedic)

è un'Associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede presso il proprio Segretariato generale.

A livello cantonale o regionale esistono associazioni professionali autonome (di seguito denominate Sezioni) di soccorritori diplomati* e di Soccorritori assistenti* d'ambulanza, che rappresentano gli interessi dei loro membri. Esse sono riconosciute da Swiss Paramedic. I loro statuti e le loro attività non possono essere in contrasto con gli statuti, la missione e la strategia di Swiss Paramedic.

II. Scopo

Art. 2

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) migliorare il sistema del soccorso preospedaliero svizzero in ambito medico, tecnico e organizzativo
- b) promuovere la formazione di base, la formazione continua e di perfezionamento dei propri membri e di tutti i professionisti che lavorano nei servizi di soccorso
- c) migliorare lo statuto professionale e giuridico dei soccorritori diplomati / assistenti d'ambulanza
- d) promuovere le professioni di soccorritori diplomati / assistenti d'ambulanza e Swiss Paramedic Association
- e) promuovere la cooperazione con le autorità, le organizzazioni di soccorso preospedaliero e le associazioni professionali in Svizzera e all'estero
- f) l'Associazione non persegue scopi commerciali e non persegue profitti

* Per facilitare la lettura, i termini riguardanti persone e funzioni saranno formulati al maschile. In essi è naturalmente da intendersi anche l'accezione femminile.

III. Strumenti

Art. 3

L'organizzazione raggiunge i propri obiettivi attraverso:

- a) la salvaguardia dello statuto professionale e giuridico dei soccorritori diplomati / assistenti d'ambulanza
- b) la promozione della formazione di base, la formazione continua e il perfezionamento dei soccorritori in collaborazione con organizzazioni o istituzioni affini
- c) l'adattamento continuo delle attività e delle competenze dei soccorritori diplomati / assistenti d'ambulanza al più attuale stato dell'arte della medicina d'urgenza
- d) la promozione del soccorso nell'opinione pubblica
- e) l'istituzione di commissioni e Gruppi di progetto
- f) l'attuazione di una strategia comune (Sezioni e Swiss Paramedic)

IV. Membri

Art. 4

Categorie di membri

I membri di Swiss Paramedic sono distribuiti nelle seguenti categorie:

- Membri attivi
- Membri junior
- Membri sostenitori
- Membri onorari
- Sezioni

Art. 5

Membri attivi

Può diventare membro attivo chiunque soddisfi uno dei seguenti requisiti:

- soccorritore diplomato SSS
- soccorritore IAS (Interassociazione di salvataggio)
- soccorritore assistente d'ambulanza con APF
- operatore della centrale d'allarme con APF
- professionisti del soccorso con formazione analoga
- professionisti che si occupano della formazione o degli interessi professionali del personale di soccorso.

I membri di una Sezione sono automaticamente membri di Swiss Paramedic.

I membri attivi pagano una quota associativa. Godono del diritto di voto ed eleggibilità.

L'affiliazione a una Sezione è determinata dal luogo di lavoro.

Eventuali deroghe ai criteri di adesione richiedono l'approvazione del Comitato.

Art. 6

Membri junior

Possono diventare membri junior gli studenti che si stanno formando per diventare soccorritori diplomati / assistenti d'ambulanza con certificato federale. Questo statuto termina al completamento della formazione e deve essere verificato annualmente.

I membri di una Sezione sono automaticamente membri di Swiss Paramedic. Dopo aver completato la loro formazione, i membri junior ricevono automaticamente lo statuto di membro attivo per l'anno associativo successivo.

I membri junior pagano una quota associativa. Godono del diritto di voto ed eleggibilità.

L'affiliazione alla Sezione è determinata dal luogo della sede dell'istituto di formazione.

Eventuali deroghe ai criteri di adesione richiedono l'approvazione del Comitato.

Art. 7

Membrri sostenitore

Tutte le persone fisiche e giuridiche che sostengono gli interessi dell'Associazione possono essere accettate come membri sostenitori.

I membri di una Sezione sono automaticamente membri di Swiss Paramedic. L'affiliazione a una Sezione è determinata dalla volontà del membro sostenitore.

Per il passaggio allo statuto di membro sostenitore è necessaria una notifica scritta al Segretariato generale. Il nuovo statuto si applica a partire dall'inizio del nuovo anno associativo.

I membri sostenitori pagano una quota associativa. I membri passivi non godono del diritto di voto ed eleggibilità.

Art. 8

Membrri onorari

Il Comitato può nominare quali membri onorari persone che hanno reso servizi eccezionali all'Associazione o al mondo del soccorso.

I membri onorari non pagano una quota associativa. Godono del diritto di voto ed eleggibilità.

L'affiliazione a una Sezione è determinata dalla volontà del membro onorario.

Art. 9

Sezioni

Le Sezioni sono organizzate come associazioni indipendenti e sono membri di Swiss Paramedic. Non pagano una quota associativa. Le Sezioni svolgono i compiti locali e regionali in conformità della specifica regolamentazione. Sono soggette al mandato, alla strategia e agli statuti di Swiss Paramedic. I membri di un'Associazione di un cantone o di più cantoni (al minimo un cantone) formano una Sezione.

Art. 10

Inizio e fine dell'affiliazione

a) **Adesione**

Chiunque desideri aderire all'Associazione deve presentare una domanda scritta all'Associazione. Il Comitato può rifiutare l'ammissione, motivandone le ragioni.

Il richiedente respinto ha il diritto di presentare ricorso all'Assemblea generale. Il ricorso deve essere presentato per lettera raccomandata all'Associazione all'attenzione dell'Assemblea generale entro 30 giorni dal ricevimento del rifiuto di ammissione. La decisione dell'Assemblea generale è definitiva.

b) **Dimissioni**

Le dimissioni dall'Associazione possono avvenire alla fine dell'anno associativo. Devono essere comunicate per iscritto (per posta o per e-mail) al più tardi un mese prima della fine dell'anno associativo. Tutti i diritti, i doveri e le pretese si estinguono con le dimissioni. In ogni caso, i membri dimissionari devono adempiere a tutti gli obblighi finanziari entro la fine dell'anno associativo in corso.

c) **Modifica dello statuto di membro / categoria di appartenenza**

Lo statuto di membro / categoria di appartenenza può essere modificato alla fine dell'anno associativo. Deve essere comunicato per iscritto (per posta o per e-mail) al più tardi un mese prima della fine dell'anno associativo. Tutti i diritti e le prerogative della precedente categoria associativa scadono con il trasferimento al nuovo statuto. In ogni caso, i membri che cambiano categoria o statuto associativo devono adempiere a tutti gli obblighi finanziari entro la fine dell'anno associativo in corso.

d) **Esclusione**

Un membro può essere escluso dall'Associazione,

- se provoca deliberatamente un danno all'Associazione o il suo comportamento è in conflitto con lo scopo e gli obiettivi dell'Associazione
- se non paga la tassa associativa dovuta nonostante un sollecito

L'esclusione di un membro viene effettuata dal Comitato e deve essere notificata per iscritto al membro interessato, indicandone i motivi. Il membro escluso ha il diritto di ricorrere all'Assemblea generale. Il ricorso deve essere presentato per lettera raccomandata all'Associazione all'attenzione dell'Assemblea generale entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. La decisione dell'Assemblea generale è definitiva. L'esclusione non dispensa il membro da alcun obbligo finanziario.

Art. 11

Protezione dei dati

I dati dei membri possono essere trasmessi per scopi pubblicitari e di sponsorizzazione. La divulgazione avviene esclusivamente alle aziende partner di Swiss Paramedic, alle organizzazioni partner e agli altri membri dell'Associazione. Il Comitato è autorizzato a decidere su richieste straordinarie.

Il destinatario dei dati è tenuto a garantire per iscritto che i dati dei membri sono destinati esclusivamente all'uso definito. Non è consentito trasferire i dati dei membri in una banca dati o in altri sistemi di indirizzi. Non è consentito filtrare i dati di contatto (numeri di telefono o e-mail) e contattare i membri per telefono o e-mail. Gli indirizzi devono essere cancellati dopo essere stati utilizzati una volta e non possono essere ceduti a terzi.

Ogni membro può chiedere all'ufficio di bloccare immediatamente i propri dati e di non divulgarli a terzi per scopi pubblicitari.

V. Organi

Art. 12

Gli organi dell'Associazione sono

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Comitato
- c) La Conferenza dei Presidenti
- d) Le Commissioni
- e) L'Ufficio di revisione

VI. Assemblea generale

Art. 13

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione ed è composta dai membri dell'Associazione che hanno diritto di voto e che partecipano all'Assemblea.

Art. 14

L'Assemblea generale annuale si svolge ogni anno entro sei mesi dalla fine dell'anno finanziario dell'Associazione. La data dell'Assemblea generale viene comunicata per iscritto con almeno otto settimane di anticipo.

Le mozioni dei membri devono essere presentate per iscritto al Comitato almeno cinque settimane prima dell'Assemblea generale.

La convocazione all'Assemblea generale deve avvenire per iscritto almeno tre settimane prima dell'Assemblea generale annuale e deve contenere l'ordine del giorno.

Art. 15

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate

- a) per decisione del Comitato
- b) su richiesta di 1/5 (un quinto) dei membri attivi

Nel caso di cui alla lettera b, l'Assemblea generale straordinaria deve tenersi entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Per la convocazione si applica per analogia quanto disposto dall'art. 16 si applica per analogia agli inviti. Le proposte dei membri devono essere presentate per iscritto al Comitato entro due settimane dalla convocazione.

Art. 16

L'Assemblea generale decide sulle questioni che non sono di competenza di altri organi dell'Associazione. In particolare, ha i seguenti compiti e poteri:

- approva i rapporti annuali
- approva il bilancio annuale e la relazione dell'Ufficio di revisione
- dà scarico al Comitato
- elegge il Presidente, gli altri membri del Comitato e dei revisori dei conti
- approva le quote associative, del bilancio e il programma annuale.
- delibera sulle questioni ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto

Art. 17

I membri attivi, junior e onorari hanno diritto di voto all'Assemblea generale ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

VII. Comitato

Art. 18

Il Comitato è composto da almeno 5 membri.

Art. 19

Il mandato del Comitato ha una durata di due anni. I suoi membri possono essere rieletti in occasione dell'Assemblea generale.

Art. 20

Il Comitato ha i seguenti compiti e poteri:

- gestisce l'Associazione
- rappresenta l'Associazione verso l'esterno; determina i poteri di firma, in base ai quali, in caso di transazioni giuridicamente vincolanti, i membri del Comitato generalmente firmano collettivamente a due
- prepara e gestisce dell'Assemblea generale
- organizza le votazioni
- gestisce il patrimonio dell'Associazione. Il Comitato può decidere autonomamente in merito a singole spese fino a un importo stabilito dall'Assemblea generale
- istituisce e/o scioglie Commissioni, nomina e revoca i membri delle Commissioni
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei membri dell'Associazione
- garantisce la corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti
- sviluppa e applica una strategia insieme alle Sezioni.
- delibera sulle questioni ad esso riservate dalla legge o dal presente Statuto

VIII. Conferenza dei Presidenti

Art. 21

L'obiettivo della Conferenza dei Presidenti è quello di promuovere lo scambio reciproco di esperienze e di fungere da piattaforma di formazione di opinioni per il Comitato.

La Conferenza dei Presidenti è composta dai Presidenti delle Sezioni. Si riunisce almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Può essere convocata su richiesta del Comitato o di almeno 3 Sezioni congiuntamente.

Il Comitato e il Direttore generale partecipano a titolo consultivo.

La Conferenza dei Presidenti ha le seguenti competenze:

- approva il regolamento organizzativo delle Sezioni
- approva il programma di attività e la strategia
- decide sull'ammissione e sull'esclusione delle Sezioni
- tratta tutte le questioni riservate alla Conferenza dei Presidenti dalla legge (art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero) o dallo Statuto dell'Associazione.
- approva gli statuti delle Sezioni
- risolve sull'utilizzo dei fondi per i progetti delle Sezioni

IX. Commissioni

Art. 22

I membri del Comitato possono partecipare a tutte le riunioni delle Commissioni. Se necessario, le Commissioni riferiscono per iscritto sulle loro attività.

X. Ufficio di revisione

Art. 23

I revisori sono proposti dal Comitato. L'Assemblea generale elegge annualmente i revisori dei conti. I revisori verificano annualmente i conti di Swiss Paramedic. Essi presentano all'Assemblea generale una relazione scritta sui conti dell'Associazione e sui risultati delle loro attività di revisione.

Art. 24

I revisori conducono una revisione limitata.

XI. Strutture dell'Associazione

Art. 25

Segretariato generale

Swiss Paramedic dispone di un Segretariato generale permanente. Esso è gestito dal Direttore generale. Questo garantisce il supporto di tutte le istituzioni e gli organi di Swiss Paramedic, nonché i servizi per le Sezioni e i membri. In particolare, il Segretariato generale assicura la comunicazione interna ed esterna di Swiss Paramedic. Il segretariato dell'Assemblea generale, della Conferenza dei Presidenti e delle riunioni del Comitato è di competenza del Segretariato generale.

Art. 26

Comunicazione

Il sito web, la rivista dell'Associazione e Facebook sono gli strumenti di comunicazione ufficiali di Swiss Paramedic.

Art. 27

Commissioni, Gruppi di progetto

Il Comitato può istituire Commissioni e Gruppi di progetto per occuparsi di compiti specifici dell'Associazione e per sviluppare servizi per i membri.

Le Commissioni e i Gruppi di progetto sono responsabili di tutti i compiti, diritti e doveri definiti nei rispettivi mandati.

XII. Finanze

Art. 28

Finanze / Responsabilità

Swiss Paramedic si procura i fondi principalmente attraverso:

- quote associative
- proventi da servizi
- sponsorizzazione
- donazioni e lasciti
- proventi da eventi

I debiti di Swiss Paramedic sono coperti esclusivamente dal patrimonio dell'Associazione. È escluso il ricorso ai membri.

Art. 29

Anno associativo

L'anno associativo e contabile corrisponde all'anno civile.

XIII. Disposizioni finali

Art. 30

Modifica dello Statuto

Per modificare lo Statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto o due terzi dei voti espressi nel caso di una votazione per corrispondenza.

In caso di questioni derivanti dall'interpretazione dello Statuto, fa stato la versione tedesca dello stesso, che è quindi vincolante.

Art. 31

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione sarà sciolta in conformità alle disposizioni statutarie. Lo scioglimento può essere deciso solo da un'Assemblea generale alla quale sia presente almeno la metà di tutti i membri attivi. Per deliberare lo scioglimento è necessaria la maggioranza dei quattro quinti dei presenti con diritto di voto.

I fondi rimanenti dopo lo scioglimento dell'Associazione saranno assegnati a un'istituzione esente da imposte con uno scopo identico o simile. È esclusa la distribuzione tra i membri. In caso di scioglimento l'Assemblea generale deciderà in merito all'utilizzo del patrimonio dell'Associazione, sulla base di una proposta del comitato.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dopo l'adozione da parte dell'Assemblea generale del 6 giugno 2023 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

La versione tedesca del presente Statuto prevale in caso di problemi di interpretazione sulla sua applicazione.

Sursee, 6 giugno 2023

Swiss Paramedic Association

Presidente
Michael Schumann